

COMUNE DI BRUGINE

STATUTO

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Capo I

NORME FONDAMENTALI PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

ART. 1 - Territorio

- 1 Il Comune di Brugine è costituito dalle comunità delle popolazioni e dei territori delle frazioni di Brugine e Campagnola.
- 2 Capoluogo e sede degli organi comunali sono siti in Brugine.
- 3 Il Comune di Brugine ha un gonfalone e un proprio stemma, adottati con deliberazione del Consiglio comunale.
- 4 Il regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni operanti nel territorio comunale e le relative modalità.

ART. 2 - Uguaglianza

Il Comune di Brugine, nel rispetto di tutti i principi costituzionali, si propone di uniformare l'organizzazione dei propri Uffici e Servizi al perseguimento dei fini specificatamente previsti dall'art.3 della Costituzione Italiana.

ART. 3 - Tutela della vita

Il Comune di Brugine tutela la vita umana in tutte le sue forme. Garantisce il diritto alla salute con particolare riguardo all'ambiente di lavoro, alla tutela della maternità, dell'infanzia, della donna, degli anziani e dei portatori di handicap.

ART. 4 - Rifiuto della violenza

Il Comune di Brugine dichiara, in pieno accordo con l'art. 11 della Costituzione, il proprio totale rifiuto della guerra e di ogni altra forma di violenza come metodo di risoluzione di qualsiasi controversia. Dichiara il proprio territorio " denuclearizzato " intendendo con ciò esprimere la volontà che nessuno strumento di sterminio possa mai essere collocato nel proprio ambito.

ART. 5 - Pluralità

Al fine di garantire la realizzazione del principio di democrazia stabilito dall'art. 1 della Costituzione, il Comune di Brugine attuerà, nella forma più completa possibile, la concreta partecipazione del popolo alle scelte che interessano la Comunità e svilupperà adeguatamente l'informazione fornita al cittadino sull'attività dell'Ente.

ART. 6 - Cultura e ambiente

Al fine di conseguire quanto stabilito dall' art. 9 della Costituzione, il Comune di Brugine ritiene proprio compito fondamentale garantire la tutela del patrimonio storico-culturale e artistico e dell'ambiente, anche sotto il profilo del recupero della qualità della vita in rapporto con la natura, attraverso la realizzazione di spazi vivibili e la vigilanza sul territorio.

ART. 7 - Forme associative ed organizzazione

Il Comune di Brugine, nel rispetto della propria autonomia e competenza, promuove l'associazione e la collaborazione con altri Enti territoriali al fine di garantire una maggior efficienza dei pubblici servizi, come previsto dal Capo V° "forme associative" del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; promuove altresì, compatibilmente con le opportunità economiche, il decentramento dei propri Uffici al fine di rendere più agevole l'accesso all'utenza.

TITOLO II

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI BRUGINE

Capo I

I Consiglieri Comunali

ART. 8 - Il Consigliere Comunale

- 1 Ciascun consigliere comunale rappresenta, senza vincolo di mandato, l'intera Comunità alla quale costantemente risponde.
- 2 La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge.

ART. 9 - Doveri del consigliere

- 1 I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari delle quali fanno parte.
- 2 I Consiglieri Comunali che senza giustificato motivo non intervengano a tre sedute consecutive decadono dalla carica. A tal fine il Sindaco, preso atto delle assenze, chiede, con lettera notificata, che il Consigliere presenti le proprie giustificazioni entro 15 giorni dalla richiesta.
- 3 Il Consiglio Comunale nella prima seduta utile esamina le giustificazioni ed adotta con formale provvedimento le risoluzioni a riguardo. La decadenza ha efficacia decorso il termine di venti giorni dalla notifica all'interessato della propria decadenza.

ART. 10 - Poteri del Consigliere

- 1 Il Consigliere esercita il diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
- 1bis Il Sindaco o gli Assessori da esso delegati rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentato dai Consiglieri.
- 2 Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.
- 3 Le forme ed i modi per l'esercizio di quanto previsto ai commi 1 e 2, sono disciplinati dal regolamento.
- 4 E' tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge.
- 5 Per il computo dei quorum previsti dall'art. 127 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si fa riferimento al numero dei Consiglieri in carica nel Comune.

ART. 11 - Dimissioni del consigliere

Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal consigliere medesimo al Consiglio Comunale. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

ART. 12 - Consigliere anziano

E' Consigliere anziano colui che nelle elezioni ha ottenuto la maggior cifra individuale, con esclusione del sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco.

ART. 13 - Gruppi consiliari

- 1 I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento, da uno o più componenti.
- 2 Ai gruppi consiliari sono assicurate idonee strutture per l'espletamento delle loro funzioni.
- 3 Le funzioni della Conferenza dei capigruppo sono stabilite dal regolamento.

Capo II

Il Consiglio Comunale

ART. 14 - Consiglio Comunale – Attribuzioni

- 1 La legge disciplina la composizione, l'elezione, la durata in carica del consiglio, le modalità per la sua convocazione e la posizione giuridica dei consiglieri.
- 2 Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale, economico e amministrativo del comune e ne controlla l'attuazione; impronta altresì l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurarne l'imparzialità ed il buon andamento.
- 3 Il Consiglio Comunale convalida gli eletti, procede alla surroga dei Consiglieri dimissionari, prende atto delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, presentate dal Sindaco. Con decorrenza annuale, entro il 30 settembre di ogni anno, il Consiglio Comunale provvede a verificare l'attuazione di tali linee programmatiche da parte del Sindaco e degli Assessori. Approva la mozione di sfiducia al Sindaco e alla Giunta.
- 4 Nomina le commissioni consiliari e i rappresentanti del Consiglio stesso presso Enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservati dalla legge.
- 5 Definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende e istituzioni.
- 6 Il Consiglio Comunale approva lo statuto ed i regolamenti comunali, ad eccezione del regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi di competenza della Giunta, nonché gli statuti delle aziende speciali alle quali aderisce.
- 7 Approva la relazione previsionale e programmatica, il bilancio di previsione annuale e pluriennale, il conto consuntivo e le variazioni di bilancio, i programmi di opere pubbliche e i piani finanziari.
- 8 Adotta i piani urbanistici tenendo conto del programma di sviluppo economico- sociale della comunità, al fine di garantire il conseguimento di obiettivi di pubblico interesse.
- 9 Il Consiglio ha inoltre competenza su tutti gli altri atti previsti dalla legge.
- 10 I verbali delle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale sono firmati dal Presidente e dal Segretario comunale.
- 11 L'esercizio delle funzioni consiliari non può essere delegato.

ART. 15 - Prima adunanza

La prima seduta del Consiglio deve essere convocata dal Sindaco entro termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi nel termine di 10 giorni dalla convocazione.

ART. 16 - Convocazione del Consiglio comunale

- 1 Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco, cui compete, altresì, la fissazione del giorno dell'adunanza.
- 2 Il Consiglio Comunale viene convocato oltre che per iniziative del Sindaco anche su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica. In tal caso l'adunanza deve essere tenuta entro 20 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta. Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia luogo, il Consiglio può essere convocato, con il consueto preavviso e con gli stessi oggetti, dal membro più anziano di età tra i presentatori.
- 3 In caso di urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore con l'indicazione della causa che ha motivato l'urgenza. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.

ART. 17 - Ordine del giorno

- 1 L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale è redatto dal Sindaco secondo le norme dello Statuto e del Regolamento.
- 2 Il Consiglio non può deliberare su argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

ART. 18 - Consegna dell'avviso di convocazione

- 1 L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e notificato dal messo comunale al domicilio dei consiglieri, nei seguenti termini:
 - a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di ordinarie e straordinarie;
 - b) almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi ad altri già iscritti all'ordine del giorno.
- 2 Si osservano le disposizioni dell'art. 155 del codice di procedura civile.

ART. 19 - Numero legale per la validità delle sedute

- 1 Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza qualificata.
- 2 Nella Seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare il sindaco. La seduta di seconda convocazione dovrà essere indetta non prima di due giorni dalla data della prima seduta andata deserta.
- 3 Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e termini stabiliti dall'articolo precedente e non intervenga alla seduta la metà dei consiglieri in carica.
- 4 Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:
 - a) i consiglieri tenuti ad obbligatoriamente astenersi;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
 - c) gli assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio. Essi intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto.

ART. 20 - Numero legale per la validità delle deliberazioni

- 1 Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei voti, fatti salvi i casi in cui la legge o il presente statuto non richiedano una maggioranza qualificata.
- 2 Nelle votazioni rese in forma palese non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
 - a) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
 - b) coloro che si astengono.
- 3 Nelle votazioni rese per schede segrete non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
 - a) coloro che escono dalla sala prima della votazione
 - b) le schede bianche e quelle nulle.
- 4 Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

ART. 21 - Luogo dell'adunanza consiliare

- 1 Il Consiglio comunale si riunisce di norma nella apposita sala della residenza municipale.
- 2 In caso di particolare interesse o esigenze di ordine pubblico, la convocazione può avvenire presso altre sedi idonee nell'ambito del Comune.
- 3 La decisione può anche essere adottata dal Consiglio stesso a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

ART. 22 - Pubblicità delle sedute

- 1 Le sedute del Consiglio comunale sono di norma pubbliche e le votazioni hanno luogo con voto palese.
- 2 Nel caso si esprimano valutazioni e considerazioni nell'ambito dell'assunzione di un provvedimento discrezionale il regolamento stabilisce la segretezza della seduta e della votazione.
- 3 Nelle votazioni quando ci si riferisce alla maggioranza assoluta si intende dei consiglieri in carica.

ART. 23 - Commissioni

- 1 Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno Commissioni permanenti, temporanee o speciali. La presidenza della Commissione spetta al Sindaco o ad un suo delegato. Relativamente alle Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia la presidenza spetterà ad un membro espresso dalle minoranze.
- 2 Il regolamento disciplina il loro numero, le modalità di costituzione, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale. Al fine di non far coincidere numericamente le Commissioni con il Consiglio Comunale, verranno nominate Commissioni ristrette ed i rappresentanti dei Gruppi Consiliari, in seno alle Commissioni, esprimeranno i propri voti in relazione alla proporzione presente in Consiglio Comunale.
- 3 Le commissioni si riuniscono in seduta segreta, il regolamento stabilisce i casi in cui le stesse possono essere pubbliche.
- 4 Nelle commissioni permanenti deve essere prevista la figura del segretario nella persona del segretario comunale o di un suo delegato che redige il verbale delle riunioni.
- 5 In relazione a quanto previsto dall'art. 8, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la data della riunione della commissione deve essere preventivamente comunicata agli interessati, come pure tempestivamente deve essere comunicato l'esito della stessa, con relativa motivazione in caso di rigetto della richiesta.

ART. 24 - Commissione redigente i regolamenti

- 1 Il Consiglio istituisce una commissione permanente per l'aggiornamento ed il riesame dei regolamenti comunali e dello Statuto, la quale provvede, anche sulla base delle segnalazioni degli uffici competenti, a predisporre in merito relazioni e proposte da presentarsi al Sindaco, quando ne verifichi la necessità.
- 2 La commissione potrà provvedere, altresì, a predisporre i progetti di regolamento da sottoporre all'esame del Consiglio, tra i quali, in particolare, quelli per l'attuazione dello Statuto e delle disposizioni del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e la legge 7 agosto 1990, n. 241, sul procedimento amministrativo e l'accesso ai documenti amministrativi.
- 3 In materia di regolamenti anche la commissione ha poteri di iniziativa davanti al Consiglio comunale.

ART. 25 - Regolamento interno

- 1 Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio comunale, nelle materie di cui al Capo I e al Capo II del presente Titolo, sono contenute in un regolamento approvato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in una successiva seduta da tenersi entro trenta giorni, ed il regolamento è approvato se ottiene la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
- 2 La stessa maggioranza è richiesta per le modifiche del regolamento.

ART. 26 - Procedimenti giudiziari

Il comune assicura il rimborso delle spese legali ai consiglieri, agli assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimento di responsabilità contabile, civile e penale, in ogni stato e grado di giudizio, purché ci sia stata sentenza

definitiva di assoluzione perché il fatto non sussiste, perché il fatto non costituisce reato, per non aver commesso il fatto o forme equipollenti.

Capo III La Giunta Comunale

ART. 27 - Composizione della Giunta

- 1 Il Sindaco nomina i componenti della Giunta Comunale e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo che dovranno essere approvati con apposito documento.
- 2 La Giunta è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede e da un numero minimo di quattro fino ad un massimo di 6 (sei) Assessori, tra cui il Vicesindaco, di cui 3 (tre) potranno essere nominati anche tra cittadini non facenti parte del Consiglio, purché in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.
- 3 Contestualmente all'accettazione della carica gli Assessori non consiglieri producono al Sindaco le attestazioni individuali dell'insussistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità.
- 4 Il Sindaco dà atto di tale condizione nel documento di nomina da presentare al Consiglio.
- 5 Gli Assessori esterni partecipano al Consiglio Comunale senza diritto di voto.
- 6 Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
- 7 Per la sostituzione di uno o più Assessori in caso di revoca ed in tutti gli altri casi si renda necessario, il Sindaco procede alla nomina dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

ART. 28 – Abrogato

ART. 29 - Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore

- 1 Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge.
- 2 Non possono contemporaneamente far parte della Giunta comunale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottandi e adottati.

ART. 30 - Durata in carica

- 1 Il Sindaco e gli assessori rimangono in carica sino all'insediamento dei successori.
- 2 In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio; Giunta e Consiglio restano però in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. In tal caso compete al Vicesindaco assumere provvisoriamente le funzioni di Sindaco, limitando l'attività agli atti di ordinaria amministrazione e designando un sostituto scelto in seno alla Giunta Comunale, per i casi di impedimento o assenza.
- 3 Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco anche in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché in caso di sua sospensione dall'esercizio delle funzioni in applicazione della normativa "antimafia".
- 4 Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
- 5 Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 2 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

ART. 31 - Mozione di sfiducia

Il Sindaco e la Giunta Comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio - La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 32 - Dimissioni.

- 1 Le dimissioni consistono in una dichiarazione espressa di rinuncia alla carica.
- 2 Le dimissioni del Sindaco vanno presentate al Consiglio Comunale.
- 3 Esse diventano irrevocabili e comportano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio decorsi 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
- 4 Le dimissioni possono essere presentate per iscritto oppure comunicate oralmente nel corso di una seduta del Consiglio Comunale; in tal caso esse vengono verbalizzate dal Segretario Comunale e si considerano presentate il giorno stesso.
- 5 Le dimissioni dei singoli Assessori sono definitive e irrevocabili dopo la loro presentazione al Sindaco mediante comunicazione scritta acquisita al protocollo comunale. Alla nomina del sostituto provvede il Sindaco che, previa verifica della mancanza di condizioni di ineleggibilità o incompatibilità, ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva.

ART. 33 - Decadenza dalla carica di Sindaco e di assessore

- 1 La decadenza dalla carica di Sindaco e di assessore avviene per le seguenti cause:
 - a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
 - b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco o di assessore;
 - c) negli altri casi previsti dalla legge.
- 2 In caso di pronuncia di decadenza degli Assessori si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 27 del presente Statuto.

ART. 34 - Abrogato**ART. 35 - Competenze della giunta comunale**

- 1 La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
- 2 Il Sindaco può incaricare gli Assessori di curare l'istruttoria in determinati settori omogenei dell'attività della Giunta, nonché di sovrintendere al funzionamento degli uffici e servizi nei medesimi settori, riferendone al Sindaco e all'organo collegiale. Può altresì delegarli a compiere atti di sua competenza nei casi consentiti dalla legge.
- 3 Incarichi e deleghe sono revocabili in qualsiasi momento.

ART. 36 - Attribuzioni della Giunta

- 1 La Giunta compie tutti gli atti di governo privi di contenuto gestionale che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze attribuite dalla legge o dal presente Statuto al Sindaco, al Direttore generale, al Segretario e ai Funzionari dirigenti gli uffici. In particolare esercita la propria azione di governo mediante l'esercizio dei poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
- 2 Sono attribuiti alla Giunta, in particolare:
 - a) l'attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale;
 - b) il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - c) l'adozione di provvedimenti generali inerenti lo stato giuridico ed economico del personale;
 - d) la determinazione dei modelli di rilevazione del controllo economico della gestione;
 - e) le variazioni urgenti di bilancio da sottoporre a ratifica Consiliare nei termini di legge;
 - f) la presentazione di una relazione annuale al Consiglio, in occasione della discussione del conto consuntivo;
 - g) la fissazione delle aliquote d'imposta comunali; la determinazione delle tariffe tributarie, dei canoni di concessione e dei costi dei servizi locali;

- h) le proposte di rettifiche IRPEF;
- i) le determinazioni in materia di toponomastica;
- j) le manifestazioni e gli incontri pubblici indetti dalla amministrazione comunale;
- k) le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, limitatamente alla locazione di immobili ed alle forniture di beni e servizi a carattere continuativo;
- l) l'indicazione delle priorità relative ai programmi in materia di acquisti, alienazioni, appalti e contratti;
- m) la determinazione delle indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, dipendenti, terzi, non vincolate dalla legge o da norme regolamentari;
- n) l'accettazione o rifiuto di lasciti o donazioni;
- o) l'istituzione dell'Ufficio Comunale per i procedimenti disciplinari;
- p) la tutela e lo sviluppo dell'associazionismo locale.

ART. 37 - Adunanze e deliberazioni

- 1 La Giunta comunale e' convocata dal Sindaco, che ne può determinare la periodicità delle riunioni.
- 2 La Giunta è presieduta dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice Sindaco. In caso di assenza del Sindaco e del vice Sindaco presiede i lavori l'Assessore più anziano di età.
- 3 Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
- 4 I verbali delle deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale sono firmati dal Sindaco e dal Segretario Comunale.
- 5 Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni vengono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari. I relativi testi sono messi a disposizione dei Consiglieri Comunali mediante deposito, per quindici giorni, di una copia delle deliberazioni presso l'Ufficio Segreteria. Il deposito dovrà farsi in luogo idoneo, al quale ciascun consigliere possa accedere senza alcuna formalità, in orario di apertura al pubblico degli uffici. Il Sindaco potrà adottare idonee forme di trasmissione degli atti assunti ai capigruppo consiliari, nonché adottare opportune forme di pubblicità al fine di agevolare l'accesso agli atti da parte di chiunque ne abbia interesse.

Capo IV Il Sindaco

ART. 38 - Funzioni

- 1 Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge.
- 2 Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.
- 3 Il Sindaco ha la rappresentanza in giudizio del Comune e, salva ratifica della Giunta, promuove davanti alla Autorità Giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie.
- 4 Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale di Governo.
- 5 Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore, con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portare a tracolla.
- 6 Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
- 7 Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.

ART. 38 bis - Attribuzioni di organizzazione

- 1 Il Sindaco convoca e presiede le adunanze del Consiglio Comunale e della Giunta, fissandone gli argomenti all'ordine del giorno.
- 2 Provvede alla convocazione del Consiglio quando la richiesta è formulata da un quarto dei Consiglieri.

- 3 Dirige i lavori del Consiglio Comunale secondo il regolamento di organizzazione del Consiglio stesso.
- 4 Tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni esercitando i poteri di polizia nelle adunanze consiliari.
- 5 Convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo.
- 6 Nomina e revoca i componenti della Giunta.
- 7 Convoca e presiede la Giunta.
- 8 Ha competenze e poteri di indirizzo e di controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
- 9 Qualifica ufficiale di governo sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune. Informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali.
- 10 Coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, dell'apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche.
- 11 Nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed Istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.
- 12 Può assegnare a ciascun Assessore funzioni ordinate per gruppi di materie, può modificarne l'attribuzione ogni qualvolta lo ritenga opportuno, per motivi di coordinamento e funzionalità.
- 13 Può delegare Assessori e Consiglieri a rappresentare il Comune in cerimonie, manifestazioni e riunioni.

ART. 39 - Attribuzioni di amministrazione

Il Sindaco esercita attribuzioni di amministrazione, in particolare:

- a) dirige e coordina l'attività politica ed amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
- b) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;
- c) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
- d) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 267/2000;
- e) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge in materia di sanità e igiene pubblica;
- f) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito Albo;
- g) conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno, le funzioni di Direttore Generale;
- h) nomina i funzionari Responsabili di settore e di servizio e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;
- i) concede il patrocinio del Comune.

ART. 39 BIS- Sostituzione del Sindaco in caso di assenza o impedimento

- 1 In assenza del Sindaco spetta al Vice-sindaco presiedere le sedute del Consiglio Comunale, allorché ne faccia parte. Diversamente la presidenza spetta al Consigliere anziano.
- 2 In caso di assenza del Sindaco e del Vice-sindaco, per i casi di assoluta ed inderogabile urgenza, le funzioni sono svolte dall'Assessore più anziano di età.

TITOLO III PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I Istituti di partecipazione

ART. 40 - Commissione di Garanzia Civica

- 1 Al fine di garantire l'imparzialità nella valutazione di ammissibilità e regolarità dei modi di

espressione della partecipazione popolare e' istituita la commissione di Garanzia Civica composta dal Difensore Civico, che la presiede, dal Segretario Comunale e dal Revisore dei Conti o dal presidente del collegio dei Revisori.

- 2 La commissione è competente, secondo la procedura prevista dal regolamento, relativamente a:
 - a) ammissibilità e regolarità delle proposte di referendum consultivo, di iniziativa deliberativa e regolamentare;
 - b) valutazione della rilevanza ed attualità delle petizioni rivolte al Consiglio comunale quando siano presentate da meno di 100 cittadini.

ART. 41 - Libere forme associative

- 1 Il Comune riconosce l'esistenza e favorisce la formazione di organismi a base associativa riconoscendo tra essi pari dignità ed opportunità; riconosce altresì il particolare valore dell'attività nel campo dell'educazione e della formazione culturale svolta dagli istituti privati.
- 2 Al fine di regolamentare i modi della partecipazione delle associazioni alla vita dell'Ente secondo quanto previsto dagli articoli del presente Capo, e' istituito l'Albo delle Associazioni del Comune di Brugine, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale e dal medesimo aggiornato con iscrizione di nuove formazioni e cancellazioni di quelle non più in possesso dei requisiti richiesti.

ART. 42 - Sindacati e formazioni economiche

Il Comune consulta, anche su loro richiesta, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le organizzazioni della cooperazione e le altre formazioni economiche e sociali più rappresentative a livello nazionale.

ART. 43 - Petizioni

- 1 I Cittadini e le organizzazioni di cui ai precedenti artt. 41 e 42 possono rivolgere petizioni al Consiglio comunale per chiedere provvedimenti o esporre necessità.
- 2 La commissione di Garanzia Civica decide sulla ricezione ed ammissibilità delle petizioni. Saranno comunque sottoposte al Consiglio comunale le petizioni sottoscritte da almeno 100 cittadini.

ART. 44 - Diritto d'iniziativa deliberativa

- 1 L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio Comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.
- 2 La proposta deve essere sottoscritta da almeno 50 elettori residenti nel territorio comunale o dal rappresentante di una delle Associazioni o Organizzazioni economico sindacali di cui ai precedenti artt. 41 e 42 relativamente a materie attinenti all'attività dell'Associazione.
- 3 La Commissione di Garanzia Civica decide sulla ammissibilità delle proposte secondo i criteri stabiliti dallo Statuto entro 60 giorni. La proposta licenziata dalla Commissione di Garanzia Civica, viene preventivamente esaminata dalla Commissione per lo Statuto ed i Regolamenti e posta all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale utile che dovrà tenersi non oltre 120 giorni dalla data di presentazione della proposta al Sindaco.
- 4 Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa le seguenti materie:
 - a) revisione dello Statuto;
 - b) tributi e bilancio;
 - c) espropriazione per pubblica utilità;
 - d) designazioni e nomine.
- 5 Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autentica delle firme.

ART. 45 - Referendum consultivi e/o propositivi.

- 1 E' ammesso referendum consultivo e propositivo su questioni a rilevanza generale interessanti

- l'intera comunità comunale; è escluso per le materie previste dall'art. 44, comma 4, dello Statuto.
- 2 Si fa luogo a referendum consultivo qualora vi sia la richiesta di almeno 500 elettori del Comune o su iniziativa deliberativa del Consiglio Comunale.
 - 3 La commissione di Garanzia Civica decide sulla regolarità ed ammissibilità della richiesta di referendum secondo quanto stabilito dallo Statuto e dal regolamento.
 - 4 Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme e per lo svolgimento delle operazioni di voto.
 - 5 Qualora il Consiglio comunale o la Giunta Municipale prima della consultazione referendaria, provvedano a deliberare in materia oggetto di referendum, questo decade.
 - 6 Il referendum e' dichiarato valido se vi e' stata la partecipazione della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto ed il quesito e' dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa corrispondono alla maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
 - 7 Entro 60 giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, la Giunta comunale è tenuta a proporre al Consiglio un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.
 - 8 Il referendum si svolge in un'unica sessione annuale.
 - 9 Per la stessa materia il referendum può essere riproposto trascorsi almeno due anni dalla data della consultazione.

ART. 45 bis - Referendum abrogativo.

- 1 E' ammesso anche il referendum abrogativo, il quale potrà vertere solamente sui regolamenti comunali e sugli atti aventi natura regolamentare.
- 2 In ogni caso non si procederà ad ammettere referendum abrogativi sulla seguenti materie:
 - a) revisione dello Statuto;
 - b) tributi e bilancio;
 - c) espropriazione per pubblica utilità;
 - d) designazioni e nomine;
 - e) atti di programmazione.
- 3 Si fa luogo a referendum abrogativo qualora vi sia la richiesta di almeno 500 elettori del Comune o su iniziativa deliberativa del Consiglio Comunale.
- 4 Qualora il Consiglio comunale o la Giunta Municipale prima della consultazione referendaria, provvedano a deliberare in materia oggetto di referendum, questo decade.
- 5 In ordine all'ammissibilità, alla raccolta delle firme, allo svolgimento, alla validità, alla proclamazione, agli atti conseguenti, si applicano le medesime disposizioni di cui al precedente articolo e troverà definizione nell'ambito di idoneo regolamento comunale.
- 6 Per la stessa materia il referendum può essere riproposto trascorsi almeno due anni dalla data della consultazione.

Capo II

Partecipazione al procedimento amministrativo

ART. 46 - Diritto di partecipare al procedimento

- 1 Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento e' disciplinata dalla legge, il Comune e gli enti ed aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenirvi.
- 2 Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.
- 3 I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano

pertinenti all'oggetto del procedimento.

ART. 47 - Comunicazione dell'avvio del procedimento

- 1 Il Comune e gli enti ed aziende dipendenti debbono dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:
 - a) l'ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento;
 - b) l'oggetto del procedimento;
 - c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.
- 2 Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall'Amministrazione.

Capo III

Diritto di accesso e di informazione

ART. 48 - Pubblicità degli atti

- 1 Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente, del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia pregiudizio agli interessi del Comune.
- 2 Presso gli uffici comunali debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della "Gazzetta Ufficiale della Repubblica", del "Bollettino Ufficiale" della Regione e dei regolamenti comunali.

ART. 49 - Diritto di accesso

- 1 Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
- 2 Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti, di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi.

Capo IV

Il Difensore Civico

ART. 50 - Istituzione. Attribuzioni.

- 1 A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione comunale è istituito l'ufficio del Difensore Civico.
- 2 Spetta al Difensore civico intervenire, su richiesta di singoli cittadini o di associazioni che ne abbiano specifico interesse, ogniqualvolta si ravvisino evidenti anomalie nel procedimento amministrativo.
- 3 Il Difensore Civico agisce d'ufficio qualora abbia notizia di abusi o possibili disfunzioni o disorganizzazioni.
- 4 I consiglieri comunali non possono rivolgere richieste di intervento al Difensore Civico su questioni inerenti l'attività politica.
- 5 Il Difensore Civico ha diritto di ottenere, con la massima tempestività, dagli uffici del Comune copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.
- 6 Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del Difensore Civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.
- 7 Il Comune potrà accordarsi con più Comuni e/o con la Provincia o con la Regione di nominare un'unica persona che svolga funzioni di Difensore Civico per tutti gli Enti interessati. I rapporti tra il Comune e tutti gli Enti interessati vengono regolati da apposita convenzione.
- 8 Qualora il Difensore Civico, per convenzione, sia nominato da uno degli altri Enti, il Consiglio

Comunale dovrà esprimere il proprio assenso entro i termini previsti dalla convenzione.

- 9 Nel caso in cui il Comune opti per l'esercizio convenzionato del Servizio non si applicheranno gli artt. 51, 52 e 53 dello Statuto. In tal caso la nomina, i requisiti, la durata in carica, la decadenza e la revoca saranno disciplinati dall'apposita convenzione.
- 10 Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Difensore Civico sono contenute in apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, ovvero, nel caso di esercizio convenzionato del servizio, nella convenzione da approvarsi con la medesima maggioranza.

ART. 51 - Nomina

- 1 Il difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale.
- 2 Ogni Consigliere potrà indicare un solo nominativo tra una lista di candidati presentata alla Segreteria del Comune secondo le modalità stabilite dal regolamento.
- 3 Risulterà eletto il candidato che otterrà la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Se dopo due votazioni nessun candidato ottiene la predetta maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione ed è proclamato eletto chi abbia conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità è eletto il più anziano di età.
- 4 Il Consiglio comunale è convocato almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato del Difensore Civico. In caso di vacanza dell'incarico, la convocazione deve avvenire entro 60 giorni.

ART. 52 - Requisiti

- 1 Il Difensore Civico è scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.
- 2 Non sono eleggibili alla carica di Difensore Civico:
 - a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
 - b) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali e comunali;
 - c) i membri del Comitato Regionale di Controllo.
- 3 La carica di Difensore Civico è incompatibile con:
 - a) gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
 - b) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale;
 - c) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al 4 grado, che siano amministratori, segretario o dipendenti del Comune;
 - d) coloro che versano in una causa di incompatibilità alla carica di consigliere comunale.

ART. 53 - Durata in carica, decadenza, revoca.

- 1 Il Difensore Civico dura in carica 3 anni e può essere riconfermato per 2 volte.
- 2 Il Difensore Civico può svolgere contemporaneamente analoga funzione in più comuni.
- 3 In caso di perdita dei prescritti requisiti, la decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale Integrato, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, dopo decorso il termine di 20 giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.
- 4 Il Difensore Civico può essere revocato, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con voto del Consiglio Comunale Integrato, adottato con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto.

ART. 54 - Sede ed indennità

Indennità, dotazione organica, sede e modalità per l'espletamento delle funzioni di Difensore Civico

saranno stabilite dal regolamento o dalla convenzione di cui all'art. 50, comma 10.

ART. 55 - Rapporti con gli organi comunali

Il Difensore Civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato l'azione ha l'obbligo di:

- a) svolgere relazioni dettagliate al Sindaco ed alla Giunta comunale su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli uffici;
- b) svolgere la relazione annuale al Consiglio Comunale sull'attività svolta, formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici;
- c) presiede la commissione di garanzia civica prevista dall'art. 40 del presente Statuto

TITOLO IV

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

Capo I

L'Amministrazione comunale

ART. 56 - Principi Organizzativi

- 1 L'attività comunale si informa al principio per cui i poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai Responsabili di settori e di servizio.
- 2 I settori e i servizi sono organizzati secondo criteri di funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa ed il buon andamento dell'amministrazione. Il personale opera con professionalità e responsabilità al servizio esclusivo dei cittadini.
- 3 Il Regolamento di organizzazione determina le funzioni del Direttore Generale, del Segretario Comunale e dei Responsabili dei settori e dei servizi.
- 4 Il Direttore Generale, il Segretario Comunale ed i Responsabili di settori e dei servizi assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.
- 5 Il Direttore Generale, il Segretario Comunale ed i Responsabili dei settori e dei servizi sono responsabili, in relazione agli obiettivi stabiliti dagli organi elettivi, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
- 6 Il Nucleo di valutazione fissa parametri oggettivi per la misurazione dei carichi di lavoro al fine di consentire costanti verifiche di produttività per ciascun dipendente.
- 7 Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti comunali.

ART. 56 bis - Organizzazione degli Uffici

- 1 L'organizzazione degli uffici consta delle diverse fasi della programmazione, del coordinamento, della gestione dei servizi operativi, di singole attività specialistiche o di servizi di supporto.
- 2 Il settore è la struttura operativa di massima dimensione del Comune; si articola in servizi e uffici.
- 3 La Giunta Comunale nell'ambito del regolamento di organizzazione degli uffici può prevedere strutture di supporto ovvero figure professionali di particolare specializzazione al servizio dei settori e degli organi elettivi.
- 4 I posti di Responsabile di settore o di alta specializzazione possono essere coperti mediante contratto a tempo determinato. Il personale assunto mediante contratto può essere scelto anche tra dipendenti comunali od in ruolo presso altri enti pubblici. Il Regolamento disciplina le modalità per il conferimento dell'incarico, i requisiti minimi per l'accesso, il rinnovo dell'incarico nonché i casi di interruzione del rapporto.

- 5 Ai Responsabili di settore, nonché alle figure professionali di cui al comma precedente, assunti a contratto, viene attribuito un trattamento economico aggiuntivo.
- 6 I pareri sulle proposte di deliberazione da sottoporre agli organi collegiali vengono di norma espressi dai Responsabili di settore e di servizio o loro sostituti.
- 7 Le funzioni di Vice Segretario possono essere assegnate stabilmente o temporaneamente, con provvedimento del Sindaco, su indicazione del Segretario Comunale, ad un Responsabile di settore che ne abbia i requisiti.
- 8 Il Ragioniere capo esprime il parere concernente la regolarità contabile delle proposte di deliberazione, e ne attesta la relativa copertura finanziaria.
- 9 Il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi disciplina la struttura dell'organico, le relative competenze e l'esercizio del potere disciplinare.
- 10 Il Regolamento per l'accesso agli impieghi disciplina le modalità di costituzione del rapporto di pubblico impiego mediante concorso o selezione pubblica.

ART. 57 - Vicesegretario

E' prevista la figura del vicesegretario, che svolge funzioni vicarie del Segretario comunale, lo coadiuva e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

ART. 58 - Segretario Comunale

- 1 Il Comune ha un Segretario Comunale titolare, nominato dal Sindaco e dipendente da apposita Agenzia ed iscritto nell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali. La nomina, la conferma e la revoca del Segretario Comunale sono disciplinati dalla Legge.
- 2 Il Segretario Comunale agisce nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, svolge funzioni di collaborazione e di consulenza, persegue, assicurando l'unità operativa dell'organizzazione comunale, il raggiungimento degli obiettivi secondo gli indirizzi e le direttive espresse dagli organi elettivi.
- 3 Al Segretario Comunale sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a. nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridico - amministrativa agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri ed agli uffici;
 - b. sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di settore e ne coordina l'attività, qualora l'Ente non intenda avvalersi del servizio di direzione generale in convenzione con altri Comuni;
 - c. svolge le funzioni di Direttore Generale nel caso di assegnazione da parte del Sindaco con proprio atto;
 - d. gestisce il personale apicale dell'Ente, esercitando nei confronti di quest'ultimo tutte le competenze che la legge, il presente Statuto ed il Regolamento comunale per il funzionamento degli uffici riservano ai funzionari responsabili degli uffici e dei servizi per settore omogenei;
 - e. partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione;
 - f. può partecipare a Commissioni di studio e di lavoro interne dell'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne;
 - g. riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del Difensore Civico;
 - h. presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e di referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri e la mozione di sfiducia;
 - i. roga i contratti nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un Notaio;
 - j. esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dal Regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi e dal Sindaco;
 - k. adotta gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno che non siano espressamente

riservati agli organi di governo dell'Ente e il cui procedimento abbia interessato più settori.

- 4 Per lo svolgimento delle funzioni vicarie e per coadiuvare il Segretario Comunale o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento è prevista la funzione di Vice Segretario.
- 5 L'ufficio del Segretario Comunale potrà essere reso in forma convenzionata con altri Comuni, ferma restando la garanzia e la efficienza del servizio.

ART. 59 - Incarichi di direzione

- 1 Il Sindaco, nel rispetto della legge, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi di collaborazione esterna, conferisce gli incarichi di direzione dei settori.
- 2 La direzione delle aree funzionali è conferita per un periodo non superiore al mandato del Sindaco ed è rinnovabile con provvedimento motivato in relazione ai risultati conseguiti, all'attuazione dei programmi, al livello di efficacia e di efficienza dei servizi.
- 3 Ai responsabili nominati dal Sindaco spetta la direzione degli uffici e dei servizi. Sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.
- 4 Nel rispetto dei principi sopra stabiliti, il regolamento specifica l'attribuzione delle responsabilità gestionali.

ART. 59 bis - Il Direttore Generale

- 1 Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabili dal Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, eventualmente dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni se previsto dalla legge.
- 2 Il Direttore Generale dovrà provvedere alla gestione coordinata ed unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.
- 3 Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente.
- 4 Predisporre per la Giunta Comunale la proposta di piano esecutivo di gestione o di atto equivalente e del piano di dettaglio previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
- 5 Esercita ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge e dal Regolamento di organizzazione.

Titolo V

L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

ART. 60 - Contabilità e Bilancio

- 1 L'ordinamento contabile e finanziario è riservato alla legge dello Stato per quanto attiene ai principi generali con valore e limite inderogabile, e allo statuto comunale e ai regolamenti interni.
- 2 Il Comune ha autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio statuto e dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
- 3 Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite, l'obiettivo di realizzare un compiuta autonomia gestionale tesa al miglioramento dei servizi resi in un'ottica di economia, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
- 4 Le entrate del Comune derivanti da trasferimento erariale, regionale e provinciale concorrono a garantire i servizi indispensabili nonché quelli per i quali il trasferimento è erogato.
- 5 Il Comune garantisce i servizi e le prestazioni assegnategli dallo Stato e della Regione secondo le modalità stabilite dal Consiglio Comunale.

ART. 61 - Il processo di programmazione

- 1 Al fine di perseguire uno sviluppo armonico della comunità impegnando le risorse secondo la priorità

dei bisogni, il Comune adotta la programmazione come metodo d'intervento. Gli atti con la quale essa viene definita sono: il bilancio di previsione annuale e pluriennale, la relazione previsionale e programmatica ed il piano esecutivo di gestione o atto equivalente.

- 2 Gli obiettivi, le politiche di gestione e le azioni conseguenti sono definite mediante piani, programmi generali o settoriali e progetti.
- 3 Il Regolamento di contabilità definisce la struttura, il contenuto, le procedure di formazione, aggiornamento ed attuazione degli strumenti di programmazione individuando le necessarie modalità di coinvolgimento degli organi burocratici e degli uffici nel processo di pianificazione.

ART. 61 bis - Mancata approvazione del bilancio nei termini

- 1 Qualora nei termini fissati dal decreto legislativo 267/2000 non sia stato predisposto dalla giunta lo schema del bilancio di previsione e, comunque, il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema predetto, predisposto dalla giunta, si procede al commissariamento, come segue.
- 2 Il segretario comunale attesta con propria nota, da comunicare al sindaco che sono trascorsi i termini di cui sopra e che occorre procedere al commissariamento.
- 3 Il sindaco, ricevuta la comunicazione di cui ai precedenti commi, convoca entro tre giorni la Giunta Comunale, per nominare il commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, nell'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 2, del decreto legislativo 267/2000, scegliendolo tra funzionari pubblici o revisori dei conti o altri soggetti che dimostrino idonea professionalità.
- 4 Qualora il sindaco non provveda a convocare la giunta nei termini di cui sopra, o la giunta non provveda a nominare il commissario, il segretario comunale informa il prefetto, perché provveda a nominare il commissario.
- 5 Il commissario, nel caso che la Giunta che nel frattempo non abbia formulato lo schema di bilancio di previsione nei termini, lo predispone d'ufficio entro dieci giorni dalla nomina.
- 6 Una volta adottato lo schema di bilancio, il commissario nei due giorni successivi giorni invia a ciascun consigliere, con lettera notificata in forma amministrativa, l'avviso di convocazione della seduta, con l'avvertenza che i consiglieri possono accedere alla documentazione depositata presso la segreteria, assegnando un termine non superiore a 20 giorni per l'approvazione del bilancio. Non si applicano i termini previsti dal regolamento sul funzionamento del consiglio e dal regolamento di contabilità per l'approvazione del bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie.
- 7 Qualora il consiglio non approvi il bilancio entro il termine assegnato dal commissario questo provvede direttamente entro le successive 48 ore lavorative ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente dell'avvenuto il prefetto, perché avvii la procedura di scioglimento del consiglio, ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del decreto legislativo 267/2000.

ART. 62 - Autonomia impositiva

- 1 Il Comune anche attraverso la propria autonomia impositiva garantisce le risorse occorrenti per la gestione economica dell'Ente.
- 2 Il Consiglio Comunale approva i regolamenti generali in ordine all'organizzazione del sistema impositivo comunale e definisce le modalità di applicazione dei tributi.
- 3 Il Consiglio Comunale si attiene al principio generale dell'equità fiscale per informare i propri atti in materia tributaria.

ART. 63 - Gestione economico contabile

- 1 L'ordinamento finanziario e contabile del Comune e' disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento del Consiglio Comunale sono applicati i principi contabili stabiliti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento locale.
- 2 Alla gestione del Bilancio provvede la Giunta Comunale mediante definizione di un piano esecutivo di gestione e atto equivalente.
- 3 I bilanci e i rendiconti di eventuali enti, organismi, istituzioni, aziende, in qualunque modo costituiti,

dipendenti dal Comune, sono trasmessi alla Giunta comunale e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente, al bilancio e al conto consuntivo del Comune.

- 4 I consorzi, ai quali partecipa il Comune, trasmettono alla Giunta comunale il bilancio preventivo e il conto consuntivo, in conformità alle norme previste dallo statuto consortile.

ART. 64 - Controllo e revisione economico-finanziaria

- 1 I responsabili degli uffici sono tenuti a verificare, trimestralmente, la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi ai servizi ed uffici ai quali sono preposti, con gli scopi perseguiti dall'Amministrazione, anche in riferimento al bilancio pluriennale.
- 2 In conseguenza, i predetti responsabili predispongono apposita relazione, con la quale sottopongono le opportune osservazioni e rilievi al competente assessore.
- 3 Il Consiglio comunale elegge un Revisore dei conti oppure un Collegio di Revisori come per legge.
- 4 I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta; sono revocabili per inadempienza e quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del loro mandato e sul funzionamento regolare del Revisore o del Collegio.
- 5 Il Revisore o il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo ed indirizzo, esercita la vigilanza sulla contabilità dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo comprensiva anche di una relazione sulla produttività ed efficienza degli uffici comunali.
- 6 Il Revisore o il Collegio dei Revisori ha diritto all'accesso agli atti ed ai documenti dell'ente ed esercita la vigilanza sulla contabilità e finanza dell'ente.
- 7 Il Revisore o il presidente del collegio dei Revisori e' componente della commissione di garanzia civica prevista dall'art. 40 del presente Statuto.
- 8 I Revisori ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferiscono al Sindaco che e' tenuto a convocare il Consiglio comunale entro 8 giorni per le decisioni del caso.

ART. 65 - Servizio di tesoreria

- 1 Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
 - a) la riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamenti nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali ai sensi dell'art. 9 del D.L. 10 novembre 1978, n. 702, convertito, nella legge 8 giugno 1979, n. 3.
- 2 I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità cui all'art. 152 del D. Lgs. 267/2002 nonché dalla stipula della convenzione.

ART. 66 - Contratti

- 1 Fermo restando quanto previsto dall'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento.
- 2 Sono di competenza della Giunta comunale i contratti relativi agli acquisti, alienazioni ed appalti rientranti nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi, come individuati dal regolamento di cui al comma precedente.
- 3 I contratti, redatti secondo le deliberazioni che li autorizzano, diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione.

ART. 67 - Rapporti con il Cittadino contribuente

- 1 I rapporti tra cittadino contribuente e amministrazione comunale sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede.
- 2 Tutti gli atti aventi contenuto tributario debbono menzionare l'oggetto nel titolo.
- 3 Le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.
- 4 L'informazione all'utenza viene garantita mettendo a disposizione di tutti i contribuenti i regolamenti tributari ed agevolandone la consultazione.
- 5 Al contribuente non possono essere richiesti documentazioni o informazioni in possesso dell'amministrazione comunale.
- 6 Gli atti relativi ai contribuenti sono comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario.
- 7 Anche gli atti aventi natura tributaria debbono indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione e debbono altresì contenere:
 - l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni;
 - l'organo o l'autorità amministrativa presso il quale si può promuovere il riesame;
 - le modalità, il termine per l'impugnazione dell'atto, nonché l'organo giurisdizionale competente per il ricorso.
- 8 L'obbligo tributario può essere assolto anche per compensazione.
- 9 Non possono essere irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato alle indicazioni contenute in atti dell'amministrazione.
- 10 Le sanzioni non debbono essere irrogate qualora la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla norma o quando si tratti di mera violazione formale.

TITOLO VI

REVISIONE DELLO STATUTO

ART. 68 -Procedure e modalità per la revisione dello statuto.

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio comunale, con le modalità di cui all'art.6, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, purché sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello stesso o dall'ultima modifica od integrazione tranne nel caso in cui sia necessario adeguarlo a norme Statali o Regionali.
2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.
3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

ART. 69 - Disposizioni finali e transitorie.

- 1 I regolamenti comunali ostatici al presente Statuto restano in vigore per le parti in cui non sono incompatibili con esso fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti.
- 2 I regolamenti sulle modalità di intervento del Difensore Civico, sugli istituti di partecipazione, sull'amministrazione del patrimonio e del personale devono essere deliberati entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto.
- 3 Fino ad espletamento della nomina del Difensore Civico il Sindaco presiederà la Commissione di Garanzia Civica.